

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile PROVINCIA DI CHIETI

1°SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Commercio

Repertorio generale

1313

DETERMINAZIONE n. 326 del 28/05/2012

OGGETTO:

Affidamento in gestione dell'organizzazione e svolgimento delle fiere locali, mercati specializzati ivi compresi quelli dell'usato, antiquariato e stagionali che potranno svolgersi nel Comune di Ortona nel corso dell'anno 2012. Esame ricorso proposto dalla Confcommercio Chieti. Aggiudicazione provvisoria.-

L'anno duemiladodici il giorno 28 del mese di maggio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 1 del 24-5-2012;

RICHIAMATE:

- le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;
- Le norme contenute negli artt.107 e 169 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;
- La delibera della G.C. n.61 del 18.4.2012 con la quale è stato definito il P.E.G. per l'anno 2012

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale è stata avviata selezione pubblica per l'affidamento in gestione dell'organizzazione e svolgimento delle fiere locali, mercati specializzati ivi compresi quelli dell'usato, antiquariato e stagionali che potranno svolgersi nel Comune di Ortona nel corso dell'anno 2012.
- Con determinazione n.263 in data 9.5.2012 del Dirigente del 1° Settore è stato provveduto a formare la graduatoria di merito;
- In data 16.5.2012 è pervenuto ricorso a firma del presidente pro-tempore della Confcommercio Chieti ai sensi dell'art.6 del bando di selezione, in conformità dell'art.4 del Regolamento Comunale per l'affidamento in gestione dell'organizzazione e lo svolgimento di fiere locali e mercati specializzati e stagionali, approvato con delibera C.C. n.6 del 20.2.2012;
- La commissione di gara composta così come previsto dal citato l'art.6, ha provveduto all'esame dello stesso nel corso di seduta segreta in data 23.5.2012, redigendo contestuale verbale dal guale risulta che;
- 1. La Confcommercio fonda l'opposizione su due ordini di motivazioni dalla stessa distinte con le lettere a) e b).
- 2. Per quanto attiene i motivi di doglianza distinti dalla lettera a) dell'opposizione in esame si osserva che l'art.16 della L.R. n.135/1999 pone come criterio principale per l'affidamento della gestione dei servizi di natura amministrativa, quelli relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nonché le manifestazioni non sistematiche come raduni, rassegne, trofei e simili, quello di appartenere, prioritariamente, ad associazioni di cui alla lettera a) della norma citata, e precisamente a quelle maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche; in assenza di candidati con tali caratteristiche soggettive l'affidamento viene effettuato a enti pubblici (lett.b), infine vengono presi in considerazione le cooperative e i consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche (lett.c).

Orbene appare evidente che solo nel caso di più soggetti dello stesso gruppo a) si adotta il principio della maggior rappresentatività regionale, intendendosi per tale quelle organizzazioni o associazioni aventi sede in ogni provincia della regione e che abbiano rappresentanze presso le camere di commercio.

Pertanto, nel caso di specie, occorre preliminarmente stabilire se l'associazione unica ascritta nella graduatoria di merito della gara, integri il requisito richiesto dalla lettera a) del citato art.16.

Dalla semplice lettura del vigente statuto dell'Associazione Promozionale dell'Ambulantato e

Mostre – A.P.A.M. con sede in Ortona, ora alla via della Pace n.16, prodotto in copia in sede di gara così come esplicitamente previsto nel relativo bando, si rileva che la stessa è in possesso di tale requisito.

Ed è su tale criterio che doveva basarsi l'istruttoria delle istanze e non così come invece indicato dalla ricorrente su quello riguardo alla preferenza per l'affidamento di tali servizi ad "organizzazioni e/o enti che abbiano maggior rappresentatività a livello regionale, intendendosi per tali quelle aventi sede in ogni provincia della regione e che abbiano rappresentanze presso le camere di commercio ... omissis" il quale, a ben vedere, è un "sottocriterio" che deve essere preso in considerazione unicamente nel caso di più richieste presentate da soggetti dello stesso gruppo a).

In tal senso parere Consiglio di Stato – Sez. Seconda – n.3546/2011 in data 26.9.2011 – adunanza del 13.4.2011 numero affare 04457/2010 in *subiecta materia*.

- 3. Per quanto attiene i motivi di doglianza indicati nella motivazione distinta dalla lettera b) dell'opposizione in esame si osserva che l'elencazione delle manifestazioni organizzate dalla Confcommercio è stata effettuata per evidenziare la mancanza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione alla selezione, e precisamente quello di cui all'art.4 del bando, in conformità dell'art.3 lett."d" del Regolamento Comunale per l'affidamento in gestione dell'organizzazione e lo svolgimento di fiere locali e mercati specializzati e stagionali, approvato con delibera C.C. n.6 del 20.2.2012, che ha poi determinato la sua non ammissione alla selezione stessa, formalizzata nel provvedimento dirigenziale già richiamato, stante la possibilità di un eventuale controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti da parte dei soggetti che ne hanno diritto, già specificatamente previsto dalla vigente normativa in materia.
- 4. Per quanto invece attiene l'avanzata richiesta di audizione personale del legale rappresentante dell'associazione istante, non si ritiene di dovervi provvedere poiché:
 - a)- tale possibilità non è prevista né nel bando di selezione, né nel Regolamento Comunale per l'affidamento in gestione dell'organizzazione e lo svolgimento di fiere locali e mercati specializzati e stagionali e né nella materia che occupa esiste alcun obbligo normativo di procedervi, anche in considerazione che nella stessa esistono già molteplici procedure, amministrative e giurisdizionali, atte a garantire i legittimi interessi dei soggetti partecipanti a tali selezioni, trattandosi l'audizione strumento funzionale all'acquisizione di elementi istruttori e non precipuamente finalizzata ad esigenze di difesa (TAR Lazio, sez.1, 16.11.2010 n.33475);
 - b)- l'ulteriore comparizione in audizione personale del ricorrente è da ritenersi gravosa per il procedimento che deve essere improntato a celerità ed efficienza così come previsto dalla normativa vigente.

RITENUTO, per tali motivazioni, giudicate condivisibili, di non accogliere il ricorso proposto confermando quanto contenuto nella determina dirigenziale n.263 in data 9.5.2012;

VISTO il Regolamento Comunale per l'affidamento in gestione dell'organizzazione e lo svolgimento di fiere locali e mercati specializzati e stagionali, approvato con delibera C.C. n.6 del 20.2.2012;

VISTO il bando per l'affidamento in gestione, mediante pubblica selezione, dell'organizzazione e svolgimento delle fiere locali, mercati specializzati ivi compresi quelli dell'usato, antiquariato e stagionali che potranno svolgersi nel Comune di Ortona nel corso dell'anno 2012 nonché lo schema della relativa convenzione, approvati con determina n. 150 in data 9.3.2012 dello scrivente dirigente;

VISTA la L.R. n.135 del 23.12.1999;

VISTO il D.Lgs. n.163/2006;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

- 1)- Approvare, come approva, il verbale in data 23.5.2012 rimesso dalla commissione di gara per l'affidamento di che trattasi;
- 2)- Non accogliere, per le motivazioni in premessa indicate, il ricorso proposto;
- 3)- Confermare quanto disposto con determinazione n.263 in data 9.5.2012 del Dirigente del 1° Settore e, per l'effetto, confermare la graduatoria di merito formata alla quale risulta ascrivibile ed ascritta solo l'APAM FIVA Confcommercio con sede in Ortona, Via della Pace n.16, della quale è presidente pro-tempore il sig. SEMERANO Ottaviano, nato a Ostuni il 18.11.1947, residente a Ortona, Corso Villa Grande n.76;
- 4)- dare atto che, per tali motivazioni, si procede ad aggiudicare provvisoriamente alla citata Associazione l'affidamento in gestione dell'organizzazione e svolgimento delle due fiere locali, mercati specializzati ivi compresi quelli dell'usato, antiquariato e stagionali che potranno

svolgersi nel Comune di Ortona nel corso dell'anno 2012, che vi provvederà conformemente alla convenzione allegata al bando approvato con determina n.150 del 9.3.2012 e nei termini dell'offerta presentata;

5)- dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e termini di legge o, in alternativa, ricorso straordinario al sig. Presidente della Repubblica con le modalità di cui al D.P.R. 1199/1971.-

Il Compilatore (g.d.)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE INC. (Dott. Angelo Radoccia)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993